

Al Direttore
del Parco Agricolo Sud Milano
via Vivaio, 1 - 20122 MILANO
FAX 02 - 7740.3272

e p.c. Al Corpo Forestale dello Stato
Coordinamento Provinciale di Milano
Via Vitruvio, 43 - MILANO
FAX 02 - 6694.418

DTP03.DOC

DENUNCIA TAGLIO PIANTE

- art. 4 e 8 della L.R. n. 9 del 27/1/77
- L.R. n.24 del 23/4/90
- P.M.P.F. regolamento Regionale n.1 del 23/2/93

Il sottoscritto
nato a il
residente a via
n. telefonico:

DICHIARA

di voler procedere all'abbattimento delle piante site in

COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	LOCALITÀ

Fornisce pertanto le seguenti informazioni:

- trattasi di superficie governata a:
 ceduo fustaia altre forme
- l'ultima utilizzazione risale
presumibilmente all'anno:
- il numero totale di piante da abbattere (divise per specie) è:
 pioppi ibridi n. robinie n. ontani n. salici n.
 olmi n. n. n. n.
- la contrassegnatura delle piante da abbattere e/o delle matricine da riservare verrà
eventualmente effettuata a cura del Parco.

Il sottoscritto, salvo diverse indicazioni del Parco, si impegna a:

- osservare in ogni operazione quanto prescritto dalle P.M.P.F. e dalla normativa vigente, pena l'applicazione delle sanzioni previste;
- rilasciare tutte le piante autoctone;
- rilasciare una pianta arborea di almeno 10 cm di diametro ogni 3-4 metri lungo il filare e ogni 25 mq, a file sfalsate, qualora la fascia alberata assuma una larghezza maggiore di 5 metri;
- effettuare sulle essenze autoctone arbustive e cespugliose le operazioni di ordinaria manutenzione, scalvatura e potatura, evitando lo sradicamento;
- l'utilizzazione potrà essere effettuata esclusivamente trascorsi 60 giorni dalla presentazione della presente ovvero prima di tale scadenza se in possesso del nullaosta e comunque entro il 31 marzo p.v.
- l'utilizzazione del bosco potrà avvenire solo dopo l'avvenuta contrassegnatura a cura del parco o se in possesso del nullaosta.

Si allega fotocopia della mappa catastale o mappa aziendale o stralcio della planimetria in scala 1:10.000 del territorio del Parco (disponibile presso gli uffici del Parco e gli uffici comunali) con indicazione puntuale dei luoghi di intervento.

NOTE INTEGRATIVE:

DATA: FIRMA:

Deliberazione Giunta Regionale 3 agosto 2000 – N°7/818
ALLEGATO C
REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI SILVO-COLTURALI

a) Complessi boscati e vegetazionali

1. Fino all'approvazione del piano di settore agricolo le seguenti disposizioni si applicano a tutti i boschi presenti nel parco, così come definiti dall'art. 21 delle presenti norme:

a) gli interventi nei boschi devono favorire ed accelerare l'evoluzione della vegetazione verso la massima espressione delle potenzialità naturali e, di regola, la conversione a fustaia;

b) nei boschi deve essere di regola evitato il taglio delle specie autoctone e deve essere favorita la progressiva sostituzione delle specie alloctone con elementi autoctoni tradizionali;

c) tagli in bosco a carico delle specie, autoctone e non, possono essere eseguiti secondo le modalità di cui all'art. 5 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 concernente prescrizioni di polizia forestale. Tali interventi devono essere di tipo colturale e conformarsi ai dettami dell'art. 3 della l.r. 9/1977; possono essere altresì autorizzati nei seguenti casi: locale presenza di buoni popolamenti delle specie autoctone, presenza di fitopatie e/o attacchi parassitari, individui o polloni in soprannumero. Tranne che nell'ultimo caso, ogni taglio deve essere accompagnato da interventi atti a salvaguardare la rinnovazione naturale delle specie citate ovvero, in difetto di queste, la piantagione di congruo numero di piantine forestali delle specie opportuna/e. Il Parco può attivare convenzioni con i proprietari delle aree per il miglioramento vegetazionale dell'area stessa attraverso la messa a dimora di piantine forestali e/o di semi indicati dal Parco ovvero attraverso un più complesso intervento di riquilibrificazione boschiva progettato dal Parco ed eventualmente eseguito dal privato;

d) nel corso delle operazioni in bosco devono essere assunte tutte le precauzioni atte a limitare i danni a carico degli strati arbustivi ed erbacei;

e) fatte salve eventuali esigenze connesse all'esistenza di boschi con funzione protettiva lungo le scarpate, è di regola autorizzabile ogni intervento atto a contenere e ridurre il contingente di specie invadenti nei boschi. A tal fine vengono considerate "specie invadenti" le piante non autoctone, vigorose, altamente concorrenziali rispetto agli analoghi autoctoni e quindi capaci di ostacolare o impedire lo sviluppo di quest'ultimi. È autorizzabile ogni intervento atto a ridurre il contingente di specie invadenti, come la modifica del turno, la sottopiantagione di specie sciafile quali il carpino bianco, la ripetuta capitozzatura, (estirpazione delle ceppaie, purché ciò non inneschi fenomeni di dissesto ovvero depauperamento inaccettabile del patrimonio arboreo.

2. Per gli impianti a rapido accrescimento, fino all'approvazione del piano di settore agricolo, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il taglio dei pioppeti o di altre colture arboree a rapido accrescimento è condizionato al reimpianto entro due anni sulla stessa superficie o superficie equivalente della stessa azienda ovvero al rimboschimento con specie autoctone arboree o arbustive su superficie pari ad almeno il 10% della superficie a pioppeto; tale superficie deve comunque avere le seguenti caratteristiche: larghezza minima m. 25, superficie minima mq. 2000;

b) i filari di pioppi ibridi possono essere tagliati previa semplice comunicazione all'ente gestore sessanta giorni prima dell'intervento, deve essere prestata attenzione durante l'operazione di taglio a non danneggiare le altre piante ivi presenti tranne che per le specie arboree invadenti, come definite al precedente comma 1, lett. e), i filari di pioppi ibridi devono essere reimpiantati entro due anni anche in ambiti diversi dalla stessa azienda, ovvero possono essere ricostruiti filari con specie arboree diverse secondo tempi e modalità da concordarsi con l'ente gestore;

c) sono esclusi dal vincolo di reimpianto tutti gli imboschimenti effettuati in applicazione di norme di politica agricola comunitaria rivolte alla riduzione di superfici a seminativo;

d) nel caso di taglio dei pioppeti ricadenti nelle sub-zone degli ambiti delle tutele di cui al titolo III - capo II - artt. 31, 32 e 33 l'ente gestore del parco può chiedere l'imboschimento dell'area resasi disponibile mediante impianto di specie arboree ed arbustive in accordo con le potenzialità naturali che sono definite dal piano di settore agricolo, l'imboschimento può essere realizzato dal proprietario, previa stipula di convenzione che fissi modalità e tempi di esecuzione, nonché l'eventuale corresponsione di contributo economico al proprietario stesso.

b) Fasce alberate e, filari, piante isolate

1. Nelle fasce alberate vanno rispettate le seguenti disposizioni:

a) lo sradicamento delle piante e l'estrazione delle ceppaie nelle fasce alberate sono vietati salvo specifica autorizzazione da parte dell'ente gestore, che comunque prevederà l'obbligo del reimpianto di un numero di piante o di una superficie arborea almeno doppia rispetto a quella eliminata;

b) il periodo di taglio delle fasce cedue va dal 15 ottobre al 31 marzo, in conseguenza di particolarità microclimatiche locali l'ente gestore ha facoltà di anticipare o posticipare la data di inizio e di termine dei tagli per un massimo di quindici giorni;

c) sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno, previa segnalazione di regolare denuncia di taglio, gli interventi di sfollo, dirado, ripulitura e l'asportazione dei fusti schiantati, è parimenti consentita in qualsiasi periodo dell'anno, senza l'obbligo di denuncia, l'asportazione dei fusti morti o sradicati;

d) il taglio della fascia alberata cedua deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata; il taglio deve essere effettuato in modo da risultare inclinato verso l'esterno ed in prossimità del colletto;

e) la potatura dei rami verdi può essere eseguita senza denuncia sul terzo inferiore della pianta nei periodi di riposo vegetativo; quella dei rami secchi in qualsiasi periodo dell'anno;

f) la potatura deve essere fatta con ferri ben taglienti, in modo da non slabbrare l'inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi;

g) la ramaglia risultante dalle operazioni di taglio deve essere asportata fuori dalla fascia alberata e potrà essere cippata, oppure portata ad almeno m. 50 dalla fascia stessa e bruciata; la ramaglia dovrà essere bruciata in giornata non ventose e sotto la piena responsabilità di un operatore;

h) quando nelle fasce alberate si verificassero attacchi di agenti patogeni animali o vegetali il proprietario o possessore è tenuto a darne comunicazione all'ente gestore ed all'Osservatorio malattie delle piante; il proprietario o possessore dovrà consentire all'ente gestore ogni intervento atto a contenere l'epidemia.

2. Nelle fasce alberate composte da salici, ontani, noccioli, governate a ceduo, il turno minimo è di dieci anni, per le robinie e i pioppi il turno minimo è di otto anni; l'ente gestore può derogare dal turno minimo di cui sopra per esigenze di carattere agronomico o idraulico che venissero sottoposte alla sua attenzione.

3. La capitozzatura è consentita solo nei casi in cui l'essenza sia già stata in passato sottoposta a tale tipo di governo, oppure nei casi previsti dalla tradizione locale.

4. È prevista la contrassegnatura delle piante da abbattere o da rilasciare, intesa come strumento di taglio colturale per tutte le emergenze vegetazionali di grande interesse per il parco come: teste ed aste di fontanile, rogge, macchie boschive, zone umide; non è prevista la contrassegnatura per gli interventi di pulizia ed eliminazione di piante secche deperienti, schiantate, nonché per interventi di dirado a carattere colturale.

5. Nelle fasce alberate percorse dal fuoco il proprietario o un suo delegato, previa denuncia di taglio e non oltre la successiva stagione silvana, deve eseguire la ceduzione delle ceppaie compromesse, provvedere allo sgombero delle piante irrimediabilmente compromesse, nonché consentire l'accesso dell'ente gestore per eventuali interventi di ricostituzione ambientale e vegetazionale.

6. Il pascolo delle capre e delle pecore all'interno delle fasce alberate è vietato.

7. L'eliminazione di singoli alberi dei filari esistenti è autorizzabile in caso di esigenze fitosanitarie o di individui sovrannumerari, deperienti o senza futuro, con facoltà dell'ente gestore di imporre l'obbligo di reimpianto.

8. L'eliminazione dei filari è autorizzabile, alle medesime condizioni di cui all'art. 22, titolo II, previa presentazione di specifica denuncia in cui si evincano motivazioni, tempi e modalità esecutive, nonché composizione quali-quantitativa ed ubicazione sia del filare esistente che di quello previsto in sua sostituzione; è altresì consentito l'utilizzo di filari di nuovo impianto per la produzione di legname pregiato ovvero per colture arboree a rapido accrescimento senza vincolo di reimpianto, ma previa comunicazione all'ente gestore.

9. Gli alberi dei filari possono essere governati ad alto fusto o in forma obbligatoria conformemente alla composizione specifica, alle pratiche locali ed alla funzione anche paesaggistica del filare.

10. I giovani alberi ed arbusti da impiegarsi negli impianti nei filari, nelle fasce, boscate e nei boschi dovranno preferibilmente provenire da seme raccolto in ambiente planiziale lombardo; a tal fine l'ente gestore può stipulare una o più convenzioni con associazioni o florovivaisti per la produzione del materiale necessario, sotto la sorveglianza del Parco stesso.